

## XIX CONGRESSO NAZIONALE UIL 2 - 4 LUGLIO 2026



Roma lì 19 gennaio 2026

### A TUTTE LE STRUTTURE UIL

#### **OGGETTO: Decreto legislativo 31 dicembre 2025 N.213 di attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 sull'amianto.**

Lo scorso 9 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.213 del 31 dicembre 2025 che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, che innalza gli standard di prevenzione relativi alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici rispetto all'esposizione all'amianto.

Il recepimento nazionale introduce misure importanti sul D.lgs. 81/2008, ma la sfida non è solo normativa: occorre garantire che queste disposizioni diventino pratica quotidiana nei luoghi di lavoro.

Secondo i dati INAIL aggiornati al 31 ottobre 2025, le malattie professionali asbesto-correlate continuano a rappresentare un grave problema di salute pubblica. Nel solo 2024 sono stati riconosciuti 1.106 lavoratori affetti da tali patologie, di cui 400 casi mortali (circa il 36%).

Questi numeri confermano come l'amianto, nonostante la messa al bando avvenuta nel 1992, rappresenti ancora una vera e propria emergenza nazionale e ribadiscono l'urgenza di rafforzare le misure di prevenzione, la sorveglianza sanitaria e l'uniformità applicativa delle norme, in coerenza con il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668.

Il giudizio complessivo della UIL sul Decreto Legislativo n. 213 è positivo per l'abbassamento del valore limite di esposizione e per il rafforzamento degli obblighi di valutazione, misurazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Tuttavia, permangono criticità operative che rischiano di compromettere l'efficacia delle norme se non si interviene con strumenti concreti. È necessario un impegno politico forte per assicurare uniformità applicativa, risorse dedicate e capacità ispettiva adeguata, evitando che la sicurezza diventi un mero adempimento formale. Per questo chiediamo di istituire un tavolo dedicato sull'amianto, con la partecipazione delle parti sociali, per garantire uniformità nell'applicazione delle norme, aggiornamento costante delle linee guida e definizione condivisa dei percorsi formativi.

Occorre inoltre sviluppare un sistema digitale nazionale che integri notifiche, registri, formazione e sorveglianza sanitaria, garantendo interoperabilità e trasparenza, e prevedere incentivi per le imprese, soprattutto quelle di piccole e micro-dimensioni, affinché possano sostenere gli adeguamenti tecnici richiesti, al fine di tutelare lavoratori e lavoratrici che operano in aziende di tali dimensioni. Fondamentale è il ruolo dei RLS e RLST e degli organismi paritetici, che devono essere parte attiva del processo di prevenzione con accesso alle informazioni, partecipazione alle verifiche e coinvolgimento nelle decisioni operative. La salute sul lavoro non ammette compromessi: su una

sostanza cancerogena priva di soglia come l'amianto, la regola deve essere prevenire, misurare, informare e formare, garantendo mezzi, competenze e responsabilità condivise.

#### **ART. 1 (Modifica all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L'articolo introduce il riferimento esplicito all'allegato XLIII-ter. Tale allegato, inserito dal presente schema di decreto, contiene l'elenco delle neoplasie correlate all'amianto, tra cui mesotelioma, tumore polmonare, tumore della laringe, tumore delle ovaie e altre patologie riconosciute dalla letteratura scientifica. La modifica ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra la diagnosi medica di malattia professionale e l'applicazione delle tutele previste dal decreto, garantendo certezza giuridica e uniformità di trattamento.

La disposizione assume particolare rilievo in quanto consente di rendere immediatamente applicabili le misure di registrazione e comunicazione dei casi di malattia professionale correlata all'amianto, favorendo la tracciabilità e il monitoraggio.

È opportuno che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro, predisponga, attraverso i decreti attuativi, delle "linee guida operative" a partire dal DM 6 settembre 1994, rivolte ai medici competenti e ai datori di lavoro. Tali linee guida dovranno uniformare le modalità di segnalazione e gestione dei casi, evitando interpretazioni difformi e garantendo un'applicazione omogenea della norma su tutto il territorio nazionale, prevedendo inoltre una data entro cui adottarle.

#### **ART. 2 (Modifica all'articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta dall'articolo 2 rappresenta un passo significativo verso la protezione universale dei lavoratori, estendendo l'applicazione delle misure di tutela ad altre attività lavorative oltre a quelle specificate nel precedente articolo: manutenzione, ristrutturazione, demolizione, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica delle aree, attività estrattive, scavo in pietre verdi, operazioni di lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Tale ampliamento è positivo, ma richiede l'adozione di linee guida operative che chiariscano le modalità applicative nei diversi settori e la definizione di strumenti di supporto per le imprese, in particolare per quelle di piccole dimensioni, al fine di garantire uniformità e sostenibilità nell'attuazione delle misure.

#### **ART. 3 (Modifica all'articolo 247 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta dall'articolo 3, che integra l'articolo 247 del D.lgs. 81/2008, è significativa perché riconosce formalmente i silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tale precisazione rafforza il principio di tutela, eliminando ogni incertezza interpretativa e assicurando che le misure di prevenzione e protezione si applichino in modo uniforme a tutte le tipologie di amianto e materiali affini.

Alla luce di questa classificazione, è indispensabile aggiornare la formazione dei datori di lavoro e dei medici competenti, affinché siano pienamente consapevoli delle implicazioni e delle conseguenti misure obbligatorie da adottare.

#### **ART. 4 (Modifica all'articolo 248 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta dall'articolo 4 rafforza l'obbligo per il datore di lavoro di individuare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima di intraprendere lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. La norma impone di adottare ogni misura utile, anche richiedendo informazioni ai proprietari dei locali e, per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, di acquisire dati da più fonti, inclusi registri pertinenti e altri datori di lavoro.

Qualora tali informazioni non siano disponibili, il datore di lavoro deve procedere all'esame diretto mediante un operatore qualificato, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, e ottenere il risultato prima dell'inizio dei lavori.

Per garantire uniformità nell'applicazione delle procedure e tracciabilità delle verifiche e degli esiti, è necessario definire standard nazionali e istituire elenchi ufficiali di operatori qualificati.

#### **ART. 5 (Modifiche all'articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta rafforza il sistema di prevenzione stabilendo che, per qualsiasi attività che possa comportare rischio di esposizione alla polvere di amianto o materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi volta a determinare la natura e il grado dell'esposizione, attribuendo priorità alla rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica. L'amianto è riconosciuto come agente cancerogeno privo di soglia, per il quale non è scientificamente possibile individuare un livello sicuro di esposizione.

Questa disposizione è positiva, ma richiede un impegno significativo da parte delle imprese, che dovranno adottare procedure di valutazione più rigorose e orientare le scelte operative verso la rimozione. Per garantire l'efficacia della norma, è necessario predisporre linee guida nazionali che definiscano criteri uniformi per la valutazione del rischio e per la gerarchia delle misure di intervento.

È inoltre indispensabile prevedere una formazione specifica per i soggetti incaricati della valutazione del rischio, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 258, e garantire il coinvolgimento attivo degli RLS e RLST nel processo valutativo, con accesso alle informazioni e possibilità di contribuire alla definizione delle misure di prevenzione.

#### **ART. 6 (Modifiche all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta, rafforza l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di qualsiasi attività che comporti rischio di esposizione all'amianto, comprese manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento, bonifica e attività estrattive. La norma prevede che la notifica possa essere effettuata in via telematica e che la documentazione sia conservata per quarant'anni, garantendo tracciabilità e tutela sanitaria nel lungo periodo.

Occorre tuttavia chiarire il rapporto tra la notifica di cui all'articolo 250 e il Piano di Lavoro previsto dall'articolo 256, precisando che la notifica si applica a tutte le attività a rischio amianto, mentre il Piano di Lavoro è obbligatorio esclusivamente per i lavori di demolizione o rimozione, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire certezza applicativa.

Per rendere effettiva la norma, occorre garantire strumenti digitali interoperabili per la notifica e controlli rigorosi, affinché la sicurezza non resti un adempimento formale ma diventi una pratica concreta di prevenzione.

#### **ART. 7 (Modifiche all'articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta dall'articolo 7, che interviene sull'articolo 251 del D.lgs. 81/2008, rappresenta uno dei punti più rilevanti del provvedimento, poiché incide direttamente sulle misure di protezione individuale dei lavoratori. La nuova formulazione della lettera b) del comma 1 stabilisce che i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale, con particolare riferimento alle vie respiratorie, impiegando apparecchi con fattore di protezione operativo (FPO) adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria.

Tale previsione, pur condivisibile sul piano della tutela, richiede un chiarimento tecnico essenziale: quale debba essere il valore minimo di FPO in relazione al nuovo limite di esposizione fissato a 0,01 fibre/cm<sup>3</sup> (10 ff/l).

Non è sufficiente applicare criteri generici di proporzionalità, poiché la norma sostituisce integralmente la precedente formulazione e necessita di un parametro esplicito e uniforme. Riteniamo indispensabile che il

Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute definiscano, attraverso linee guida nazionali, il livello minimo di protezione richiesto, evitando interpretazioni difformi e garantendo la massima sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici.

La certezza sul FPO è fondamentale per orientare correttamente le scelte dei datori di lavoro e assicurare che i DPI utilizzati siano realmente idonei a prevenire il rischio di esposizione.

#### **ART. 8 (Modifica all'articolo 252 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta, chiarisce che le misure igieniche si applicano a tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione connesso alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali che lo contengono. Questa precisazione rafforza l'obbligo di adottare procedure rigorose per evitare la contaminazione e ridurre il rischio di esposizione secondaria, garantendo spazi sicuri per la pulizia personale e la decontaminazione.

Per rendere effettiva la norma, è necessario che le imprese predispongano aree dedicate alla decontaminazione e che gli organi di vigilanza verifichino la corretta applicazione delle procedure. Riteniamo inoltre indispensabile che il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute emanino linee guida nazionali per standardizzare le procedure di decontaminazione, assicurando uniformità su tutto il territorio.

È altrettanto fondamentale prevedere una formazione specifica per i lavoratori e le lavoratrici e per gli RLS/RLST, affinché siano pienamente consapevoli delle modalità operative e possano contribuire attivamente alla corretta applicazione delle misure, in coerenza con il principio di protezione integrale sancito dalla direttiva europea.

#### **ART. 9 (Modifiche all'articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta rappresenta un avanzamento significativo nel controllo dell'esposizione all'amianto, aggiornando le modalità di misurazione delle fibre aerodisperse. Il datore di lavoro è tenuto a effettuare campionamenti personali sul lavoratore e sulle lavoratrici, in via integrativa, campionamenti ambientali nell'aria confinata di lavoro, riportando i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Fino al 20 dicembre 2029 è previsto l'uso della microscopia ottica in contrasto di fase, mentre successivamente sarà obbligatoria la microscopia elettronica o metodi equivalenti più accurati, includendo le fibre sottili.

Riteniamo opportuno consentire fin da subito l'adozione di qualsiasi metodo che garantisca risultati equivalenti o superiori, anticipando l'uso di tecniche più affidabili per ridurre il rischio di sottostima dell'esposizione.

Per rendere effettiva la norma, è indispensabile che il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro emanino linee guida tempestive che definiscano standard nazionali sui metodi di campionamento e conteggio, accompagnate da investimenti in strumentazione e da programmi di formazione specialistica per il personale addetto e per i laboratori accreditati.

Segnaliamo che questo articolo rappresenta il punto critico del nuovo decreto. I costi legati alle analisi saranno molto elevati per imprese e committenti, senza che ne derivi un reale vantaggio in termini di prevenzione. Infatti, i nuovi valori limite (VL) non sono praticamente applicabili alle attività di rimozione e bonifica, per cui tutto rimarrà come prima, con l'obbligo di utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale). I valori più restrittivi (2 f/l) trovano invece applicazione negli ambienti in cui sono presenti materiali contenenti amianto, ma che non vengono rimossi o lavorati. Tuttavia, queste situazioni non rientrano nel campo di applicazione previsto dall'art. 246.

#### **ART. 10 (Modifiche all'articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La modifica introdotta stabilisce il nuovo valore limite di esposizione all'amianto fissato a 0,01 fibre per centimetro cubo come media ponderata su otto ore, recependo il parametro europeo più restrittivo. La norma prevede che fino al 20 dicembre 2029 la misurazione avvenga con microscopia ottica in contrasto di fase e, dal 21 dicembre 2029, con microscopia elettronica o metodi equivalenti più accurati, includendo le fibre sottili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 253. Quando il valore limite viene superato, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l'adozione di misure adeguate alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e l'individuazione delle cause del superamento.

Questa disposizione rafforza la tutela della salute, ma per garantirne l'efficacia è necessario prevedere linee guida nazionali che definiscano procedure chiare per la sospensione e la ripresa delle attività, investimenti in tecnologie di misurazione e programmi di formazione specialistica per i tecnici abilitati. Solo così sarà possibile assicurare un'applicazione uniforme della norma e prevenire rischi residui, trasformando un obbligo formale in una pratica concreta di prevenzione.

#### **ART. 11 (Modifiche all'articolo 255 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L'articolo rafforza le misure di contenimento della polvere di amianto durante le operazioni particolari, imponendo che per i lavori effettuati in confinamento l'area sia a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica. La norma rappresenta un miglioramento significativo delle condizioni di sicurezza, ma richiede controlli rigorosi sull'efficacia dei sistemi di confinamento e ventilazione.

A tal fine, si ritiene indispensabile introdurre l'obbligo di certificazione periodica di tali sistemi da parte di operatori qualificati, secondo standard tecnici uniformi, con tracciabilità delle verifiche nel documento di valutazione dei rischi. Contestualmente, è necessario prevedere percorsi di formazione specifica e aggiornata per i lavoratori e le lavoratrici e per i RLS/RLST, finalizzati al corretto utilizzo e controllo delle misure di confinamento e ventilazione, nonché all'impiego dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature tecnologiche per la riduzione e il contenimento delle fibre di amianto.

#### **ART. 12 (Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo G aprile 2008, n. 81)**

La modifica specifica che, prima della ripresa di qualsiasi altra attività successiva ai lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, deve essere effettuata la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione, eventualmente anche attraverso misurazioni ambientali nel luogo confinato di lavoro.

La modifica specifica il momento in cui deve essere effettuato il controllo, rafforzando il principio di precauzione e garantendo che nessuna operazione possa riprendere senza la certezza di condizioni sicure. Questa previsione è fondamentale per evitare contaminazioni residue e tutelare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici, ma richiede controlli rigorosi e tempestivi da parte degli organi di vigilanza, con procedure uniformi e standard tecnici chiari, per assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale.

#### **ART. 13 (Modifiche all'articolo 258 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L'articolo rafforza gli obblighi di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici che operano in attività con rischio di esposizione all'amianto, introducendo contenuti più dettagliati e adattati alle mansioni specifiche. La norma prevede che la formazione sia facilmente comprensibile e includa aspetti pratici sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione alle vie respiratorie, e sulle tecnologie per contenere l'emissione di fibre. È inoltre introdotto l'obbligo di formazione aggiuntiva per chi svolge lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, con focus

sull'impiego di attrezzature e macchine dedicate.

Questa previsione è fondamentale per garantire competenze adeguate e ridurre il rischio di errori operativi, ma richiede controlli rigorosi sulla qualità dei corsi e sull'effettiva comprensione e acquisizione delle competenze, nonché strumenti di supporto per le imprese di piccole dimensioni, affinché possano adempiere agli obblighi formativi.

Si propone inoltre di introdurre un sistema di accreditamento e monitoraggio dei soggetti formatori, con la partecipazione degli organismi paritetici e il coinvolgimento dei RLS/RLST, per assicurare trasparenza e uniformità applicativa.

#### **ART. 14 (Modifiche all'articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L' articolo amplia e rafforza la sorveglianza sanitaria per i lavoratori e le lavoratrici esposti alla polvere di amianto, stabilendo che prima dell'assegnazione alle attività a rischio sia effettuata una visita medica preventiva e che i controlli sanitari vengano ripetuti con periodicità almeno triennale o secondo quanto indicato dal medico competente. Viene inoltre introdotto l'obbligo di visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, con la consegna al lavoratore e alle lavoratrici delle indicazioni sulle prescrizioni da seguire e sull'opportunità di ulteriori accertamenti sanitari. Questa previsione garantisce la continuità assistenziale anche dopo l'esposizione e si colloca nel solco del principio di tutela integrale previsto dalla normativa europea, ma per renderla realmente efficace è necessario un coordinamento strutturato tra imprese, medici competenti e autorità sanitarie, che consenta di evitare ritardi e disomogeneità nell'applicazione.

È altrettanto importante prevedere strumenti digitali per la tracciabilità delle informazioni e la gestione dei registri sanitari, assicurando interoperabilità e accesso controllato ai dati, e definire procedure uniformi di verifica e monitoraggio, così da garantire trasparenza e partecipazione.

Si ritiene infine indispensabile prevedere un sistema nazionale di sorveglianza sanitaria integrato, capace di raccogliere e analizzare i dati epidemiologici per favorire la prevenzione e la ricerca sulle patologie asbesto-correlate.

#### **ART. 15 (Modifiche all'articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

La disposizione aggiorna le regole sul registro dei lavoratori e delle lavoratrici esposti all'amianto, imponendo l'iscrizione di tutti/e coloro che svolgono attività con rischio di esposizione e la trasmissione dei dati agli organi di vigilanza e all'INAIL, sostituendo il precedente riferimento all'ISPEL.

Questa modifica rafforza la tracciabilità delle informazioni sanitarie e professionali e contribuisce al monitoraggio epidemiologico e alla continuità assistenziale, in coerenza con gli obiettivi di prevenzione e con la direttiva europea. Tuttavia, per garantire un'applicazione uniforme ed efficace, è necessario introdurre strumenti digitali interoperabili che consentano la gestione sicura e integrata dei registri, evitando frammentazioni e ritardi.

È altrettanto importante definire procedure standardizzate per la raccolta e la trasmissione dei dati, accompagnate da controlli rigorosi sull'adempimento da parte delle imprese. Si ritiene inoltre indispensabile prevedere un sistema nazionale di gestione e analisi dei dati, capace di supportare la sorveglianza epidemiologica e la ricerca sulle patologie asbesto-correlate.

#### **ART. 16 (Modifiche all'articolo 261 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

L' articolo aggiorna la disciplina sul riconoscimento delle patologie professionali correlate all'amianto, modificando il titolo in "Patologie da amianto" e introducendo un riferimento esplicito all'allegato XLIII-ter, che elenca le neoplasie riconosciute come malattie professionali, tra cui

mesotelioma, tumore polmonare e altre affezioni gravi. La norma crea un automatismo tra la diagnosi medica e l'applicazione delle tutele previste, come registrazione, comunicazione e sorveglianza epidemiologica, rafforzando la certezza giuridica e la tracciabilità dei casi.

Questa previsione è essenziale per garantire uniformità di trattamento e tempestività nell'attivazione delle misure di protezione, ma per renderla realmente efficace è necessario prevedere aggiornamenti periodici dell'allegato XLIII-ter in base alle evidenze scientifiche e alle evoluzioni epidemiologiche, evitando che l'elenco delle patologie diventi obsoleto.

È altrettanto importante assicurare un coordinamento strutturato con INAIL e con i sistemi informativi regionali, attraverso piattaforme digitali interoperabili che consentano la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale.

**Per ulteriori approfondimenti si allega il testo del Decreto Legislativo.**

Cordiali saluti

La Segretaria Confederale

Ivana Veronese  
